



# Tribunale Ordinario di Torino

OGGETTO: Legge 183/2011, art. 15 – Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

Prot. 502/s.

Torino, 30 gennaio 2012

Uffici di Stato Civile e Anagrafe dei  
Comuni del Circondario

e p.c. Responsabili delle Cancellerie e Uffici  
Sede Centrale - Sezioni Distaccate e Gdp

Ill. mo Signor Presidente  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
TORINO

Come da segnalazione in data 27/1/2012 del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, si trasmette, per conoscenza, copia della circolare di questo Tribunale in data 18/1/2012, relativa a quanto in oggetto.

Sulla base di quanto indicato in tale circolare, il Tribunale e gli Uffici del Giudice di Pace continueranno a richiedere alle parti i certificati ad uso produzione in giudizio. Per esempio, nell'ambito delle procedure di separazione e di divorzio, le parti dovranno continuare a produrre in giudizio i certificati relativi al matrimonio, alla residenza e allo stato di famiglia.

Si precisa che tali certificati, in quanto ad uso produzione in giudizio, saranno accettati dalle Cancellerie del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, anche se, come previsto dalle nuove disposizioni legislative, verranno rilasciati con la dicitura "*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*".

Il Coordinatore del Settore Civile  
dott. Andrea Porceddu

Visto.  
Il Presidente del Tribunale  
dott. Luciano Panzani